



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa XXXX XXXX- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente

SENTENZA

tra

XXXXX XXXXX, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Fabio Ganci, Ida Mendicino, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi;

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, contumace;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 18.9.2019 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministro dell'Istruzione e, premesso di essere docente per la scuola dell'infanzia in servizio da ultimo presso l'IC XXXX XXXX XXXX, ha esposto di aver prestato supplenze brevi negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, per il numero di giornate e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo, e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001 in quanto corrisposta dall'Amministrazione soltanto ai docenti di ruolo ed ai precari con contratto a termine di durata annuale.

Ha lamentato la violazione del principio di non discriminazione e, richiamando a sostegno pronunce di matrice comunitaria e precedente favorevole di legittimità, concludeva chiedendo l'accertamento del diritto alla retribuzione professionale docenti e la condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive quantificate, in ragione delle giornate di lavoro prestate, in € 2.034,86 oltre accessori di legge.

Il Ministero dell'Istruzione è rimasto contumace.

Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.

L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 dispone *“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è*



corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995". Premesso che è documentato lo svolgimento delle supplenze brevi indicate in ricorso (cfr. all. fasc. ricorrente), la questione oggetto del presente giudizio – ossia il riconoscimento, in caso di supplenze brevi, del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 – è stata affrontata e decisa dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza 27 luglio 2018, n. 20015).

La Corte di legittimità è giunta all'affermazione di detto principio di diritto dopo aver evidenziato che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e dopo aver richiamato il contenuto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che “[...] fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario [...]”.

Sulla base di tale indirizzo interpretativo, e in linea all'orientamento di merito favorevole alla parte ricorrente formatosi sul punto come da precedenti in atti (cfr. all. fasc. ricorrente), la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001.

Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate pari ad Euro 2.034,86, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:

- dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti negli anni scolastici indicati, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione



monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;

- condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.

Castrovillari, 11/01/2023

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa XXXXX XXXXX)

